

Questioni in materia di organizzazione del servizio della giustizia in provincia di Trento.
(Delibera del 18 marzo 1998).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 marzo 1998, ha deliberato di esprimere il seguente parere:

"La Regione Trentino-Alto Adige ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una proposta di norma di attuazione del proprio statuto speciale concernente l'organizzazione del servizio della giustizia nella Regione. Il Ministero di grazia e giustizia, richiesto di esprimere il proprio avviso al riguardo, ha trasmesso l'elaborato al C.S.M. per acquisirne a sua volta il parere.

L'elaborato consta di quattro articoli.

L'art. 1 prevede che *"per l'istituzione, soppressione e trasferimento degli uffici giudiziari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per la modificazione dell'ambito territoriale di competenza degli stessi... si applicano gli strumenti legislativi previsti dall'art. 107 del d.P.R. 670/72.* ¹ La stessa norma indica lo scopo di tale disciplina e cioè: *garantire l'esercizio delle competenze di cui all'art. 4, n. 5, del d.P.R. 31.8.72 n. 670, nonché la disciplina posta dalle disposizioni del Titolo III del d.P.R. 26.7.76 n. 752".*

Il secondo comma dell'art. 1 prevede che i provvedimenti amministrativi applicativi siano assunti di intesa fra Stato e Regione.

L'art. 2 fissa le piante organiche dei magistrati degli uffici giudiziari della provincia di Trento, come indicate nella tabella A da allegare all'emanando decreto. Per la modifica della tabella è previsto lo stesso strumento legislativo dell'art. 107 del d.P.R. 670/72.

Il terzo comma dell'art. 2 prevede che, *"ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario, i magistrati assegnati in base a espressa richiesta degli stessi ad uffici giudiziari siti nella provincia di Trento dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferiti ad uffici giudiziari siti fuori della provincia di Trento se non a domanda, proponibile solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo".*

L'art. 3 prevede l'istituzione del ruolo locale del personale amministrativo degli uffici giudiziari operanti nel territorio della provincia di Trento e la fissazione dei relativi organici (anch'essi rimessi ad una tabella, indicata dalla lett. B, da allegare al decreto legislativo).

Il primo comma dell'art. 4 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero di grazia e giustizia e la Regione Trentino-Alto Adige, sentito il Consiglio giudiziario, per realizzare forme di collaborazione nell'organizzazione e nella gestione degli uffici giudiziari e nella formazione ed aggiornamento del personale amministrativo.

Il secondo comma dello stesso art. 4 prevede che il C.S.M. e la Regione possano *"sentito il*

¹ Si tratta del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che all'art. 197 così statuisce: *"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.*

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano."

Consiglio giudiziario, stipulare convenzioni per realizzare forme di collaborazione nell'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati agli uffici giudiziari siti nel territorio regionale".

E' necessario rilevare che, nonostante le richieste di integrazione avanzate dalla Segreteria della Commissione Riforma del C.S.M. e dal Ministero di grazia e giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mai trasmesso le menzionate tabelle A e B. La presente trattazione deve, pertanto, prescindere da ogni valutazione circa la congruità degli organici del personale di magistratura. In particolare non si può procedere ad un raffronto con gli organici degli uffici della Provincia di Bolzano, che sono stati sottoposti al Consiglio all'atto dell'espressione di parere sull'attuazione dello statuto della Regione in materia di proporzionale linguistica negli uffici statali della provincia di Bolzano (parere formulato dal C.S.M. con delibera 6.3.97). Con decreto legislativo 9 settembre 1997 n. 354 (cfr. Gazzetta Ufficiale n. 216/L del 20 ottobre 1997) all'art. 12 (trasferimento dei magistrati) sono stati recepiti i rilievi mossi dal C.S.M.

Il d.P.R. 31.8.72 n. 670, recante il t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, all'art. 4 fissa le materie nelle quali la Regione ha potestà di emanare norme legislative. Per l'attuazione di tali competenze e per l'emanazione delle norme attuative delle altre disposizioni statutarie è previsto lo strumento di cui all'art. 107 dello stesso d.P.R. 670/72.

Tanto premesso, deve rilevarsi che i decreti legislativi di attuazione dello statuto della Regione Trentino - Alto Adige previsti dall'articolo 107 del medesimo statuto possono dettare norme, di rango pari a quello delle leggi ordinarie, ma soltanto nei limiti delle materie attribuite alla competenza della regione o comunque collegate alle finalità di dare attuazione alle norme dello statuto regionale. Deve quindi ritenersi che sarebbero illegittime (secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 1984) norme emanate con i decreti legislativi in esame in materia di ordinamento giudiziario ed in particolare norme dirette a stabilire che l'istituzione, la soppressione e il trasferimento degli uffici giudiziari siti nel territorio della regione autonoma Trentino - Alto Adige nonché la modificazione dell'ambito territoriale degli stessi e la determinazione delle relative piante organiche siano emanate mediante decreti legislativi di attuazione ai sensi del citato articolo 107. L'illegittimità deriverebbe in primo luogo dal fatto che lo statuto non attribuisce ai decreti legislativi in questione la competenza a regolare - mediante norme sulla produzione normativa - quali materie possano essere regolate mediante i decreti medesimi. In secondo luogo la materia degli uffici giudiziari, esclusi quelli di conciliazione e del giudice di pace, è esclusa dalle materie regolate dallo statuto regionale, sicché in ordine ad essa non è possibile configurare norme di attuazione dello statuto stesso.

Nè può configurarsi una sorta di attrazione di competenza normativa per effetto della competenza regionale in materia di libri fondiari. Norme quali quelle ipotizzate, infatti, non hanno alcun nesso funzionale di implicazione o di connessione diretta con il sistema tavolare e con le marginali competenze in esso previste per il pretore.

Parimenti appare esulare dai confini dell'attuazione dell'articolo 89 del d.P.R. 670/72 il terzo comma dell'articolo 2 dell'articolato. Il citato articolo 89, infatti, disciplina la stabilità di sede dei magistrati con riferimento esclusivamente alla provincia di Bolzano ed ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Una regolamentazione coordinata, che investa anche i magistrati della provincia di Trento e che comprenda anche quelli appartenenti al gruppo linguistico italiano, non può essere emanata che con legge ordinaria.

Allo stato, dunque, non esiste alcuna disposizione di carattere costituzionale (e nemmeno di livello legislativo primario) che consenta l'adozione di una particolare disciplina giuridica della mobilità del personale di magistratura in servizio presso gli uffici giudiziari della Provincia di Trento quale quella disegnata dall'art. 2, terzo comma, della bozza di decreto ora in esame. In questa sede si disegna una vera e propria deroga alla normativa di ordinamento giudiziario, dato che si crea un

regime di intrasferibilità dei magistrati (assunti con il concorso unico nazionale) in servizio nella Provincia, modellata sull'esempio di quella prevista per la Provincia di Bolzano (in cui gli uditori sono reclutati con concorso speciale e per la quale deroga pure sono state sollevate alcune obiezioni, come da parere reso dal C.S.M. in data 6.3.97 sulla bozza di decreto relativa all'attuazione delle norme statutarie in materia di proporzionale linguistica).

In definitiva, dunque, si verrebbe a violare il principio costituzionale di riserva di legge in materia di mobilità dei magistrati, senza che lo consenta una norma di pari livello, quale potrebbe essere lo Statuto della regione, che ha dignità di normativa costituzionale.

Nè, d'altro canto, può ritenersi che la creazione di un ordinamento particolare che diversifichi la mobilità dei magistrati destinati agli uffici giudiziari della provincia di Trento sia funzionale ed essenziale ad una corretta gestione ed utilizzazione del pur particolare ordinamento della proprietà fondiaria esistente nella Provincia di Trento.

Resta infine perplessità anche la formulazione dell'articolo 4 a causa della assoluta genericità della stessa, sia con riferimento alle ipotizzate "convenzioni per realizzare forme di collaborazione nell'organizzazione e nella gestione degli uffici giudiziari", sia con riferimento alle "convenzioni per realizzare forme di collaborazione nell'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati agli uffici giudiziari siti nel territorio regionale". Al fine di evitare aspettative infondate sarebbe opportuno precisare che rimane ferma l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria per quanta riguarda la direzione organizzativa e gestionale degli uffici giudiziari e la competenza del C.S.M. per quanto riguarda la determinazione dei contenuti e degli indirizzi della formazione professionale dei magistrati."